

C. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E LA SPESA DI PERSONALE

La presente programmazione del fabbisogno di personale costituisce parte integrante del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 89, comma 5, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 91 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi della riduzione complessiva della spesa di personale.

L'art. 29, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

L'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni.

DOTAZIONE ORGANICA – RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Il Comune di Cava Manara ha pesantemente scontato i vincoli assunzionali che si sono succeduti a partire dal 2011, con notevoli conseguente sulle risorse umane disponibili per l'ente che ha visto dal 2010 ad oggi ridurre il proprio personale in servizio di ben 4 unità (da 31 dipendenti nel 2010 a 27 dipendenti a decorrere dal 2013), pari al 12,90%. La riduzione ha interessato in modo particolare il personale esterno (che si è dimezzato) con conseguente necessità di procedere ad una completa riorganizzazione del servizio.

La necessità di potenziare i 4 settori dell'ente (affari generali, finanziario, territorio ed ambiente, polizia locale) si scontra con i vincoli imposti dalle norme statali che di fatto bloccano ancora qualsiasi tipo di assunzione.

La dotazione organica è stata rivista con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 DEL 06.07.2013. Tale revisione è stata effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001.

Dalla revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero

FACOLTA' ASSUNZIONALI

In linea generale, per programmare ed effettuare nuove assunzioni occorre innanzitutto verificare il rispetto dei seguenti prerequisiti:

- a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art.33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557– enti soggetti al patto – comma 562 – enti non soggetti al patto, della L. n. 296/2006 es.m.i.);
- e) per gli Enti soggetti, aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008).
- f) aver registrato tempi medi di pagamento non superiori a 90 giorni nel 2014 (per il 2015) e non superiori a 60 giorni (per gli anni successivi) (art. 41, comma 2, D.L. n.66/2014).

Per verificare le facoltà assunzionali occorre considerare congiuntamente le seguenti norme:

- comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018

Le facoltà assunzionali possono pertanto essere riassunte nel seguente schema:

FACOLTA ASSUNZIONALI ORDINARIE

ANNO	Enti con spesa di personale > 25%	Enti con spesa di personale < = 25%
2016	25% cessazioni anno precedente	100% cessazioni anno precedente
2017	25% cessazioni anno precedente	25% cessazioni anno precedente
2018	25% cessazioni anno precedente	25% cessazioni anno precedente

FACOLTA ASSUNZIONALI AI FINI DELLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO DEGLI ENTI DI AREA VASTA

ANNO	Enti con spesa di personale > 25%	Enti con spesa di personale < = 25%
2016	80% cessazioni anno precedente	100% cessazioni anno precedente
2017	80% cessazioni anno precedente	80% cessazioni anno precedente
2018	100% cessazioni anno precedente	100% cessazioni anno precedente

In ogni caso, per l'anno 2016 le facoltà assunzionali sono comunque vincolate alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015. Le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 (comma 234).

Occorre inoltre richiamare l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

La Corte dei Conti Sezione Autonomie è intervenuta con la delibera n. 26 e con la delibera n. 28 fornendo chiarimenti nell'interpretazione di tali norme.

Dall'analisi congiunta di tali delibere emerge che:

- Il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L 78/2018 che ha integrato l'art. 3, comma 5 del D.L 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni
- In caso di cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità
- A decorrere dal 2014 è possibile cumulare in sede di programmazione triennale di personale le risorse per effettuare nuove assunzioni nell'arco del medesimo triennio futuro.
- I resti del triennio 2011/2013 (% spesa cessazioni triennio 2010/2012 – spesa assunzioni triennio 2011/2013) confluiscono nelle risorse assunzionali del 2014 ed essendo precedenti al 2015 non sono vincolati alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424 della Legge di stabilità 2015

I resti del triennio 2012/2014 (% spesa cessazioni triennio 2011/2013 – spesa assunzioni triennio 2012-2014) confluiscono nelle risorse assunzionali del 2015 e pertanto sono vincolate alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424, Legge di stabilità 2015 a favore dell'assunzione dei vincitori di concorso e della ricollocazione dei dipendenti in esubero degli enti di area vasta.

Dal punto di vista operativo si rende necessario calcolare le proprie facoltà assunzionali distinguendo, in quanto soggette a discipline diverse, quelle derivanti dai residui degli anni 2012-2013-2014 (ove presenti) da quelle relative agli anni 2015 e 2016 e seguenti

Relativamente alle facoltà assunzionali 2016, il triennio da prendere in considerazione per la verifica degli eventuali resti è il triennio 2013/2015 come di seguito calcolato:

Anno	Budget	Importo cessazioni	Budget
Assunzioni 2013 =	40% cessazioni 2012	€ 25.960,18	€ 10.384,18
Assunzioni 2014 =	60% cessazioni 2013	///	///
Assunzioni 2015 =	60% cessazioni 2014	///	///
Budget assunzionale triennio 2013/2015			€ 10.384,18
Assunzioni effettuate nel triennio (passaggio a tempo pieno di un part time 30 ore)			€ 5.021,78
Resti non utilizzati che confluiscono nella capacità assunzionali 2016 (vincolati ai sensi del comma 424)			€ 5.362,29

Poiché per il triennio è da considerare in senso dinamico a partire dal 2017 non ci saranno più eventuali resti da utilizzare.

Le risorse per nuove assunzioni a tempo indeterminato da vincolare all'immissione dei vincitori di concorso, eventualmente presenti nelle proprie graduatorie (fattispecie non presente per l'ente in oggetto), e **alla ricollocazione del personale di area vasta sono così quantificate:**

L'esiguità dell'importo previsto per l'anno 2016 non consente di programmare alcuna assunzione.

Nel momento in cui verranno ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali le risorse per nuove assunzioni sono così quantificate:

Anno	Budget	Importo cessazioni	Budget	Resti triennio precedente	Totale budget
Assunzioni 2016 =	25% cessazioni 2015	///		0,00	0,00
Assunzioni 2017=	25% cessazioni 2016	///		€ 0,00	€ 0,00
Assunzioni 2018=	25% cessazioni 2017	€ 32.272,75	8.068,18		8.068,18

In considerazione delle facoltà assunzionali di sopra evidenziate, nel 2017 si procederà a fronte della cessazione per pensionamento di personale di categoria D1, con decorrenza presumibilmente settembre 2017, ad attivare procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2011, fermo restando la necessità di conclusione delle procedure di ricollocazione del personale di area vasta.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE

Nella programmazione triennale è stato previsto lo stanziamento per il ricorso a forme flessibili di lavoro, da attivare qualora ne ricorrano i presupposti nei seguenti importi:

	2016	2017	2018
Lavoro flessibile	€ 3.800,,00	0,00	0,00

Tale importo rispetta il limite di spesa previsto dalla normativa vigente. In particolare l'articolo 9, comma 28 del D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (spesa per il lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per il medesimo titolo nell'anno 2009) non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale rimanendo fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

Richiamando, come già effettuato in passato, la delibera n. 11/2012 della Corte dei Conti Sezioni Riunite, che evidenzia la possibilità per gli enti di piccola dimensione, di conteggiare il limite delle due fattispecie indicate nella norma (1. spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni – 2. spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) come un unico coacervo, il limite è quantificato nella seguente misura:

	SPESA 2009
CONTRATTI DETERMINATI	15.620,00
CONVENZIONI	0
CO.CO.CO	0
FORMAZIONE LAVORO	0
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	0
VOUCHER	0
TOTALE SPESA 2009	15.620,00
LIMITE DI SPESA 20145= 100%	15.620,00

SPESE DI PERSONALE

Nell'art. 1, commi 557, 557 –bis, 557 –ter della Legge n. 296/2006 e s.m.i. sono contenute le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, confermate con l'art. 3, comma 5, 4° periodo del D.l 90/2014.

Gli enti sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (comma 557).

Al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis).

In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008 (comma 557-ter). Pertanto, non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

A decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale deve essere assicurato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

A seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, applicabile già dal 2015 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Relativamente alle spese di personale questo comporta che il trattamento accessorio e premiante deve essere imputato all'esercizio in cui lo stesso viene liquidato.

A seguito di tale modifica normativa si era ritenuto corretto procedere alla determinazione della spesa di personale nel modo seguente:

- decurtare gli impegni/stanzamenti di competenza di anni precedenti, reiscritti a seguito di riaccertamento straordinario dei residui (per l'anno 2015) e finanziati con il fondo pluriennale vincolato in entrata (per gli anni successivi);
- conteggiare i fondi pluriennali vincolati (da finanziare nell'anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno imputati e liquidati nell'anno successivo

Di contro, la recente deliberazione n. 218/2015 della Corte dei Conti del Molise ha ritenuto invece che nel computo della spesa di personale 2015 vadano inclusi tutti gli impegni che, secondo il principio della competenza potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati nell'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2014 e precedenti rinviate all'anno 2015; mentre si dovranno escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo

Nell'attesa di un orientamento generale definitivo si provvede al calcolo della spesa di personale del triennio 2016/2018 con entrambi i metodi.

La recente delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 27/2015 è intervenuta in merito al contrasto interpretativo sull'obbligatorietà o meno di osservare il contenimento della spesa di personale anche con riferimento al rapporto della stessa con la spesa corrente.

Si osserva infatti che, oltre all'abrogazione del limite del 50% del rapporto spesa personale/spesa corrente per effetto del D.L. n. 90/2014, come sopra ricordato, la norma prevede espressamente che "in termini di principio" tra gli "ambiti prioritari di intervento" per poter contenere la spesa di personale (per ciascun anno di riferimento rispetto alla media del triennio 2001-2013) vi è "la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti".

Tale disposizione veniva prevalentemente interpretata nel senso di riconoscere comunque agli Enti una certa autonomia sulle azioni da intraprendere (tra cui la riduzione del rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti) per poter, in ogni caso, rispettare il vincolo di "assicurare la riduzione delle spese di personale".

La Corte ha invece espresso in merito il seguente principio di diritto:

"le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557-quater e la programmazione della spesa di personale deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato".

Questo significa che, oltre al vincolo del contenimento della spesa di personale per ciascun anno di riferimento rispetto alla media del triennio 2001-2013, gli Enti soggetti al patto di stabilità dovranno osservare anche l'obbligo di riduzione del rapporto tra la spesa di personale ed il complesso delle spese correnti.

Al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per la verifica del contenimento della spesa di personale, ma è necessario operare un correttivo per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente; in tale prospettiva vanno incluse nell'aggregato "spesa del personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione dello stesso comma 557.

Tra le spese di personale vanno inserite anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (art. 1, comma 557-bis, L. n. 296/2006); nel calcolo del rapporto con le spese correnti non vanno invece più considerate le voci relative alle società partecipate, alle aziende speciali, ecc., per effetto dell'abrogazione l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 (art. 3, comma 5, sesto periodo, del D.L. n. 90/2014).

Di seguito viene elaborata la previsione delle spese di personale 2016/2018 ai fini della verifica del rispetto del limite della spesa di personale.

Il conteggio viene effettuato seguendo entrambi i metodi di sopra delineati.

In entrambi i casi si evidenzia il rispetto della riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013. Nella seconda ipotesi per il 2016 il margine di rispetto è inferiore in quanto sul 2016

pesa in modo consistente la reimputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante di ben 2 anni (2014/2015).

Si evidenzia inoltre allo stato attuale l'impossibilità per l'ente di riuscire a conseguire il principio della riduzione dell'incidenza della spesa di personale su spesa corrente a causa della drastica riduzione della spesa corrente (rispetto al triennio 2011/2013) dovuta:

- Tagli ai trasferimenti/contributi statali compensati da apposite misure organizzative
- Estinzione anticipata dei mutui avvenuta nel 2012 con riduzione della spesa per interessi
- Termine nel 2014 di mutui contratti con Inpdap
- Iscrizione in bilancio del FCDE che alla fine dell'esercizio non viene impegnato e comporta come logica conseguenza una ulteriore riduzione della spesa corrente.

Il mancato rispetto di tale vincolo impone all'ente di non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale.

Per tale motivo anche il ricorso al lavoro flessibile tramite attivazione buoni lavoro voucher sarebbe impedito.

Per l'attivazione del lavoro flessibile, seppur la spesa risulta stanziata in bilancio per l'anno 2016, occorrerà attendere ulteriori indicazioni in merito.

Spese per il personale - 1^ METODO					
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)					
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.036.914,16	1.008.003,00	1.008.003,00
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e		760.871,00	755.961,00	755.961,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		215.842,00	214.673,00	214.673,00
	Oneri per il nucleo familiare (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		6.315,00	6.315,00	6.315,00
	Oneri per buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		2.100,00	2.620,00	2.620,00
	Salario accessorio reimputato nell'anno in corso derivanti da esercizi precedenti e relativi contributi (a)		51.786,16	28.434,00	28.434,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL				
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)				
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)				
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)				
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso				
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)				
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato	+	3.800,00		
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+			
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+			
5	Irap macroaggregato 102	+	63.143,51	61.197,00	61.197,00
di cui	irap relativo a salario accessorio reimputato (b)		3.556,51	2.028,00	2.028,00
	Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....) = a+ b	-	55.342,67	30.462,00	30.462,00
	Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale finanziate nell'anno in corso ed imputate all'esercizio successivo (F.P.V. in spesa, contabilizzate nel macroaggregato 110)	+	30.462,00	30.462,00	30.462,00
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			1.078.977,00	1.069.200,00	1.069.200,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE			1.078.977,00	1.069.200,00	1.069.200,00

COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2016 (da previsione)	Stanzamenti 2017 (da previsione)	Stanzamenti 2018 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	142.457,14	142.457,14	142.457,14
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	28.912,93	28.912,93	28.912,93
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	24.446,00	24.446,00	24.446,00
10	Spese per formazione del personale	-			
11	Rimborsi per missioni	-			
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-			
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	6.497,00		
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-			
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-			
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-			
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-			
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-			
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-			
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. ...)	-			
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-			
24	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-			
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			212.313,07	205.816,07	205.816,07
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			866.663,93	863.383,93	863.383,93
SPESE CORRENTI (al netto somme FPV SPESA)			3.605.124,00	3.561.448,00	3.550.764,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)			29,93	30,02	30,11

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)

895.088,76	895.088,76	895.088,76
-------------------	-------------------	-------------------

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?

SI	SI	SI
-----------	-----------	-----------

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2016

28.423,83	31.703,83	31.703,83
------------------	------------------	------------------

2012-2013 (RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE)

27,95	27,95	27,95
--------------	--------------	--------------

contenimento della spesa di personale (in termini percentuali)?

NO	NO	NO
-----------	-----------	-----------

Spese per il personale 2^ METODO					
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)					
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.036.914,16	1.008.003,00	1.008.003,00
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e		760.871,00	755.961,00	755.961,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		215.842,00	214.673,00	214.673,00
	Oneri per il nucleo familiare (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		6.315,00	6.315,00	6.315,00
	Oneri per buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		2.100,00	2.620,00	2.620,00
	Salario accessorio reimputato nell'anno in corso derivanti da esercizi precedenti e relativi contributi		51.786,16	28.434,00	28.434,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL				
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di				
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)				
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)				
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso				
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)				
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad	+	3.800,00		
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+			
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+			
5	Irap macroaggregato 102	+	63.143,51	61.197,00	61.197,00
di cui	irap relativo a salario accessorio reimputato		3.556,51	2.028,00	2.028,00
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			1.103.857,67	1.069.200,00	1.069.200,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE			1.103.857,67	1.069.200,00	1.069.200,00

COMPONENTI ESCLUSE:			Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2018
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	142.457,14	142.457,14	142.457,14
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	28.912,93	28.912,93	28.912,93
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	24.446,00	24.446,00	24.446,00
10	Spese per formazione del personale	-			
11	Rimborsi per missioni	-			
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-			
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività	-	6.497,00		
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50,	-			
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-			
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-			
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-			
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-			
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non	-			
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti	-			
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-			
24	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-			
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			212.313,07	205.816,07	205.816,07
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			891.544,60	863.383,93	863.383,93
SPESE CORRENTI (al netto somme fin. FPV entrata cap. ...)			3.630.004,67	3.561.448,00	3.550.764,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)			30,41	30,02	30,11

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)	895.088,76	895.088,76	895.088,76
--	-------------------	-------------------	-------------------

Contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?	SI	SI	SI
--	-----------	-----------	-----------

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2016	3.543,16	31.703,83	31.703,83
--	-----------------	------------------	------------------

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (RAPPORTO SPESA	27,95	27,95	27,95
--	--------------	--------------	--------------

Contenimento della spesa di personale (in termini percentuali)?	NO	NO	NO
---	-----------	-----------	-----------

Relativamente al trattamento accessorio si evidenzia infine che l'art. 1, comma 236 della Legge di stabilità 2016, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge 124/2015, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis del D.L 78/2010. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. L'anno di riferimento è il 2015 e non più il 2010.

La presente programmazione consente il rispetto della normativa in oggetto.